

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) IMBURGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SERGIO IMBURGIA

Seduta del 29/01/2026

FATTO

Il ricorrente, titolare di due rapporti bancari intrattenuti con la convenuta, riferisce che in data 3 luglio 2024 disponeva un giroconto dell'importo di € 4.007,84 dal conto corrente al conto deposito, al fine di evitare l'esecuzione di addebiti automatici da parte di soggetti terzi. A distanza di pochi giorni, tuttavia, egli constatava che la somma trasferita non risultava più disponibile sul conto deposito.

Contattato il servizio clienti della convenuta, apprendeva che l'indisponibilità delle somme era riconducibile all'esistenza di un pignoramento presso terzi promosso nei suoi confronti. Solo nel gennaio 2025 il ricorrente veniva informato dell'identità del creditore procedente e delle operazioni eseguite dall'intermediario; in particolare risultava che la banca aveva disposto due bonifici, uno in favore del creditore pignorante per € 2.019,87 e l'altro in favore dell'UNEP per € 72,53.

Il ricorrente rileva tuttavia che, dagli estratti conto, non emerge alcuna indicazione contabile chiara e specifica riconducibile al pignoramento, tale da consentirgli di verificare con immediatezza l'ammontare complessivo delle somme vincolate e l'eventuale residuo ancora trattenuto. Inoltre, nonostante l'intermediario abbia dichiarato l'avvenuto sblocco dei rapporti a seguito della ricezione della quietanza liberatoria del creditore, le somme, che avrebbero dovuto tornare nella sua piena disponibilità, risultano tuttora indisponibili.

Alla luce di quanto esposto, il ricorrente chiede lo sblocco immediato delle somme e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza della protratta indisponibilità degli importi.

Nelle controdeduzioni l'intermediario ha eccepito preliminarmente l'incompetenza per materia dell'Arbitro, in quanto oggetto del ricorso sono la gestione e la modalità di esecuzione di una procedura di pignoramento presso terzi, aspetti questi non rientranti nella competenza ABF.

Nel merito, l'intermediario rappresenta che: in data 7/05/2024 è stato notificato alla Banca un atto di pignoramento presso terzi a carico del Cliente; ricevuta la notifica, la Banca, quale terzo debitore, ha adempiuto agli obblighi di legge ex art. 546 c.p.c., sottraendo le somme alla disponibilità del debitore ed assumendone la custodia; in data 1/08/2025 il Cliente ha presentato reclamo al creditore procedente, richiedendo la comunicazione di estinzione del procedimento; la Banca forniva riscontro in data 16/09/2025, comunicando lo sblocco dei rapporti a seguito della ricezione della quietanza liberatoria del creditore; lo sblocco è avvenuto in data 25/07/2025 e i rapporti risultano attualmente pienamente operativi; con successivo reclamo del 22/09/2025, il Cliente ha lamentato il mancato riaccredito delle somme; la Banca ha risposto in data 18/11/2025, precisando che le somme accantonate erano già state liquidate in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione pervenuta il 18/12/2024, per euro 2.019,87 in favore del creditore e euro 72,53 in favore dell'UNEP, entrambe in data 31/12/2024.

Con le repliche, il Cliente deduce che l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'intermediario è infondata, poiché il ricorso non riguarda la fase esecutiva né l'ordinanza di assegnazione, ma la condotta omissiva della Banca, che avrebbe mantenuto indebitamente bloccate somme eccedenti rispetto a quelle effettivamente pignorate e non avrebbe restituito il saldo residuo, neppure dopo l'acquisizione della quietanza.

Il Cliente rileva inoltre che, a fronte delle somme liquidate dalla Banca (€ 2.019,87 al creditore procedente ed € 72,53 all'UNEP), l'importo complessivamente pignorato era superiore e che la differenza di circa € 1.915,44, presente sul conto deposito, non sarebbe mai stata restituita, come risulterebbe dall'estratto conto e dalla contabile del giroconto del 03/07/2024.

Con le controrepliche, produce il rendiconto del conto deposito, dal quale emergerebbe che nessuna somma risulta essere stata accantonata o destinata al pignoramento.

DIRITTO

Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di inammissibilità mossa dall'intermediario, il quale sostiene che la materia esuli dalla competenza dell'ABF, in quanto si tratterebbe di verificare le modalità di esecuzione di un pignoramento presso terzi.

L'eccezione è priva di fondamento.

Al riguardo, la giurisprudenza di questo Arbitro ha distinto le seguenti due ipotesi.

Qualora la controversia richieda una verifica in concreto delle modalità di esecuzione del pignoramento presso terzi da parte dell'intermediario, la cognizione della materia è riservata al giudice dell'esecuzione, con conseguente incompetenza dell'ABF (cfr. Coll. Bologna, dec. n. 1658/2024; Coll. Roma, dec. n. 8533/2022; già Coll. di Coordinamento, dec. n. 5265/2014).

Diversamente, ove la domanda sia diretta ad accertare l'illegittimità del comportamento dell'intermediario nella gestione del rapporto contrattuale con il cliente, e il pignoramento assuma rilievo esclusivamente quale presupposto fattuale o antecedente logico della condotta contestata, senza che venga in discussione la concreta esecuzione della procedura esecutiva, la controversia rientra nella competenza dell'ABF (cfr. Coll. Bologna, decisione n. 1892/2023; Coll. Bari, decisione n. 7709/2022).

Nel caso di specie, il ricorrente parrebbe lamentarsi del fatto che l'intermediario abbia trattenuto somme eccedenti quelle stabilite nell'ordinanza di assegnazione, che non sono state rese disponibili, nonostante lo sblocco dei rapporti. È pertanto evidente che la domanda implichi la cognizione di vicende successive alla ordinanza di assegnazione e alla conclusione della procedura esecutiva e riguardanti unicamente i rapporti contrattuali tra le parti.

L'eccezione non risulta pertanto accoglibile.

Andando al merito, dalla documentazione in atti l'articolazione degli eventi sembra essere la seguente:

-il ricorrente è intestatario di un rapporto di conto corrente (n. **62482) e di un rapporto di conto deposito (**79724);

-in data 7/05/2024 è stato notificato alla banca un atto di pignoramento presso terzi da parte in danno del Cliente;

-il 3/07/2024 il ricorrente con una operazione di giroconto, trasferisce una somma dal rapporto di conto corrente a quello di deposito. In sede di ricorso detta somma viene erroneamente indicata in € 4.007,84 anziché in € 4.160,00, come effettivamente documentato nell'allegato 8b al ricorso.

-il 6/12/2024 il Giudice dell'Esecuzione emette una ordinanza con la quale assegna al creditore procedente l'importo pari ad € 2.019,87, ordinando alla banca - terza pignorata - la corresponsione della somma di € 72,53 all'UNEP e di € 2.019,87 al creditore.

In esecuzione dell'ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione l'intermediario in data 31/12/2024 ha provveduto - contro addebito del conto di deposito - a corrispondere mediante bonifico: l'importo di € 2.019,87 al creditore e l'importo di € 72,53 all'UNEP.

Parte ricorrente parrebbe lamentare la mancata disponibilità di un importo pari ad € 1.915,44 che - a suo dire - sarebbe "restato presente sul conto di deposito" (vedi precisazione in sede di repliche formulate l'11/12/2025).

La domanda, come formulata, non appare accoglibile in quanto sfornita di adeguato supporto probatorio. Il ricorrente, infatti, si limita a rivendicare la mancata disponibilità della somma indicata, senza illustrare i criteri di calcolo seguiti per la sua determinazione e senza fornire elementi concreti e verificabili idonei a dimostrare l'asserita erroneità dei saldi risultanti dalle evidenze contabili della banca, né tantomeno produce una ricostruzione contabile alternativa dei rapporti rispetto a quella fornita dall'intermediario.

A quanto precede si aggiunga che il ricorrente non indica il saldo del conto deposito antecedente all'ordinanza di assegnazione, dato imprescindibile ai fini di qualsiasi verifica ricostruttiva. Dall'esame della documentazione contabile prodotta emerge, inoltre, che i conti non sono stati bloccati nella loro operatività a seguito della notifica del pignoramento, come dimostrato dalle plurime movimentazioni intervenute successivamente, circostanza trascurata dal ricorrente e che dovrebbe invece essere considerata ai fini della determinazione degli importi residuati dall'esecuzione del pignoramento.

Dal rendiconto allegato dalla resistente, contenente il riepilogo dei saldi ai fini del calcolo degli interessi, parrebbe infine che alla data del 4 dicembre 2024, ultima movimentazione antecedente l'esecuzione dell'ordinanza di assegnazione, il saldo del conto deposito fosse pari a euro 2.808,46. A seguito dei bonifici disposti in esecuzione dell'ordinanza e tenuto conto dei successivi movimenti e degli interessi maturati, il saldo disponibile al 31 dicembre 2024 risulta pari a euro 865,02, valore che appare coerente con le risultanze contabili prodotte dall'intermediario.

Alla luce della documentazione in atti, pertanto, non risulta comprensibile il percorso logico-contabile che ha condotto il ricorrente a quantificare in euro 1.915,44 l'importo che sarebbe residuo a seguito dell'assegnazione.

In assenza di prova idonea a sostegno di tale affermazione, il Collegio ritiene non accoglibile il ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE